

usicivici/demanio

beni comuni, proprietà collettive, diritto demaniale e delle risorse naturali

usicivici.wordpress.com

Giurisprudenza

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 16-09-2014, n. 19474

sentenza

sul ricorso 29042-2012 proposto da:

FRAZIONE DI MIOLA con l'A.S.U.C. DELLA FRAZIONE DI MIOLA, in persona del Presidente pro - tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato BECCARA a FRANCESCO, per delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI BASELGA DI PINE', COMUNE DI LONA - LASES, in persona dei rispettivi Sindaci pro - tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato CALO' MAURIZIO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DRAGOGNA SERGIO, per deleghe a margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 199/2012 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 11/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/2014 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l'Avvocato Maurizio CALO';

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con citazione del 5 settembre 2008 i Comuni di Balsenga di Pinè e di Lona - Lases, hanno premesso: a) la particella 2454/2 in C.C. Balsenga di Pinè era tavolarmente

intestata ai Comuni di Lona - Lases, di Bedollo e di Balsenga di Pinè (nel cui patrimonio era confluito quello del Comune di Miola) a seguito della sentenza della Corte di Appello di Roma, sez. usi civici, del 24 febbraio 1994, passata in giudicato nel 1996, emessa sulla domanda di accertamento della proprietà demaniale del Comune di Bedollo, e che aveva statuito che detta proprietà apparteneva ai nuovi comuni anziché alle singole frazioni; b) su di essa non risultava nessun aggravio a favore di chicchessia, nè sulle quote di comproprietà dei Comuni, nè sull'intera proprietà e perciò erano illegittime le concessioni per le attività estrattive di terzi emesse dall'A.S.U.C. di Miola - amministrazione separata degli usi civici - delle frazioni di Miola, Bedollo, Brusago, Piazze e Regnana, sì che detta associazione doveva esser condannata alla restituzione dei canoni ed al risarcimento dei danni. Quindi detti Comuni hanno citato l'A.S.U.C. di Miola dinanzi al Tribunale di Trento chiedendo di accertare: l'inesistenza di qualsiasi diritto della convenuta su detta particella ed il diritto di essi enti di percepire i canoni in proporzione delle rispettive quote di proprietà, previa disapplicazione delle concessioni illegittime, di ordinare la cessazione di turbative e molestie interferenti sui loro diritti demaniali, e di condannare la convenuta alla restituzione dei canoni percetti.

Costituitesi l'A.S.U.C. nella qualità di rappresentante della frazione di Miola e di altre comunità comproprietarie della particella suddetta - come accertato da un precedente giudicato formatosi sulla sentenza del commissario regionale per gli usi civici di Trento del 10 marzo 1931, confermata dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 23 marzo 1932, ed infine con sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 16 marzo 1933, annotata tavolarmente nel 1939 - e che le avevano affidato la gestione della medesima, e la frazione di Miola, hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; di legittimazione attiva e passiva ed in via subordinata l'usucapione della particella, oltre il risarcimento dei danni.

Anche i Comuni attori hanno eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario sulla domanda di accertamento dell'inesistenza di diritti di uso civico a favore delle suindicate frazioni, spettante al Commissario per la liquidazione degli usi civici, e la carenza di legittimazione della A.S.U.C..

Il Tribunale di Trento, ritenuto che la controversia ha ad oggetto l'accertamento, in via principale, tra i soggetti titolari delle rispettive posizioni soggettive, della qualitas soli e la correlativa azione di rivendica della terra gravata da diritti di promiscuo godimento, ha dichiarato il difetto di giurisdizione su tali questioni e ha separato le domande risarcitorie e di usucapione, avanzata dall'A.S.U.C..

Con sentenza dell'11 giugno 2012 la Corte di appello di Trento ha respinto l'impugnazione della frazione di Miola e dell'A.S.U.C. sulle seguenti considerazioni: 1) i Comuni di Baselga di Pinè e di Lona - Lases, affermando di esser comproprietari della particella 2454/2, e negando qualsiasi aggravio su di essa a favore della A.S.U.C. di Miola, avevano chiesto di accertare il loro pieno diritto demaniale e l'inesistenza di qualsiasi diritto della convenuta, che di conseguenza non aveva nessuna facoltà di concedere diritti a terzi su detta particella; 2) l'A.S.U.C. aveva controdedotto che il bene era di uso civico in comproprietà con varie comunità, tra cui la frazione di Miola, ed aveva eccepito il difetto di giurisdizione sulle domande attoree chiedendo di accertare il giudicato sulla comproprietà delle frazioni; 3) correttamente il Tribunale aveva declinato la giurisdizione sulla domanda di accertamento di

inesistenza di uso civico a favore della convenuta, da decidere con efficacia di giudicato, poichè la controversia ha ad oggetto la *qualitas soli* e del resto anche l'A.S.U.C. aveva convenuto, nella comparsa di risposta in appello, sulla giurisdizione del commissario sulla suddetta domanda; 4) la censura dell'appellante secondo cui il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sul giudicato - per effetto del quale secondo la stessa è precluso un nuovo accertamento degli usi civici, già riconosciuti a favore delle comunità rappresentate dall'A.S.U.C. - è questione di merito, così come la eccepita carenza di legittimazione degli attori, e perciò correttamente il Tribunale non si è pronunciato su tali rilievi stante il suo difetto di giurisdizione, mentre per le altre domande appartenenti al giudice ordinario è stata disposta la separazione della causa.

Ricorrono per cassazione la frazione di Miola e l' A.S.U.C. della frazione di Miola. Resistono i Comuni di Balsenga di Pinè e di Lona - Lases. Le parti hanno depositato memoria ed i ricorrenti hanno replicato con "lumi di udienza".

Motivi della decisione

1.- Con il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo, pregiudiziali, le ricorrenti lamentano: a) "Affermazione della giurisdizione dell'AGO. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (giudicato). Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 2909 c.c.). Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio"; b) "Ulteriore omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c."; c) Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 183 c.p.c., comma 5). Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio"; d) "Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio"; e) Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (L.P. Trento n. 6 del 2005, art. 11). Questione di legittimità costituzionale della L.P. Trento n. 6 del 2005, art. 11 in relazione agli artt. 2, 3 e 42 Cost. della Repubblica".

Con detti motivi lamentano che la Corte di appello ha omesso di considerare che sul rapporto tra il Comune di Pinè e la frazione di Miola e sulla domanda di accertamento di inesistenza di un diritto di uso civico sulla particella 2454/2 vi era giudicato, imprescrittibile, che ha accertato la natura della terra ad uso civico promiscuo tra le frazioni di Miola, Faida, Montagnaga, Vigo, Baselga, Ricaldo, Rizzolaga, Sternigo e Tressilla, allibrata alla frazione di Miola con intavolazione avverso la quale i reclami erano stati respinti. Tale giudicato è punto decisivo della controversia, poichè se considerato avrebbe comportato non il diniego della giurisdizione, ma il rigetto delle domande, ed invece i Comuni hanno riassunto il giudizio dinanzi al commissario degli usi civici che dovrà ripetere un accertamento già effettuato negli anni 1930.

Quanto alla domanda, peraltro tardiva, di accertamento della proprietà demaniale dei Comuni sulla particella 2454/2 in C.C. Balsenga di Pinè, in relazione alla quale gli stessi invocano il giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di appello di Roma del 1993/1994, la cognizione spetta al giudice ordinario poichè innanzi tutto egli poteva

incidentalmente accertare la qualitas soli, e comunque per effetto della L.P. di Trento, art. 11 poichè la particella è intavolata a favore della frazione di Miola, questa è legittimata a riscuotere i canoni concessori e tale questione prescinde dalla giurisdizione, ossia dall'esser i terreni intavolati soggetti all'uso civico, altrimenti sussisterebbe l'incostituzionalità di detta norma perchè limitativa della capacità patrimoniale, giuridica e di funzionamento delle frazioni.

I motivi sono infondati.

1.1- Ed infatti i giudicati hic ed inde invocati a sostegno delle contrapposte pretese, formati nel 1933 e nel 1996 sulle sentenze emesse dalla Corte di appello di Roma, sez. usi civici, sulla qualità del terreno di cui è controversia; sulla titolarità del relativo diritto; sull'esistenza ed estensione dei diritti di uso civico e a favore di quali enti o comunità - da cui dipende la connessa questione sulla legittimità o meno delle concessioni sul medesimo terreno a favore di terzi - comportano necessariamente la formazione del giudicato - esterno - implicito sulla giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, a norma della L. 16 giugno 1927, n. 1766, a cui perciò appartiene anche la giurisdizione sulle pregiudiziali questioni di rito concernenti l'esistenza dei suddetti giudicati sul rapporto processuale instaurato nel 2008 dinanzi al Tribunale di Trento, l'eventuale preclusione del primo sul secondo, ovvero l'integrazione dell'uno con l'altro, e sulle quali pertanto non sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

Correttamente dunque la Corte di merito ha ribadito che, per decidere sulla domanda dei Comuni, attori, di accertamento della loro comproprietà demaniale sulla particella 2454/2 in C.C. Balsenga di Pinè, gravata da usi civici, e sulla contrapposta eccezione dell'A.S.U.C, e della frazione di Miola che ne rivendicano la proprietà quali enti esponenziali della collettività, spetta al commissario degli usi civici esaminare i rispettivi titoli giudiziali, e perciò pregiudizialmente accertare, alla luce delle domande delle parti e degli atti processuali dei relativi giudizi, la portata, l'estensione e l'opponibilità di detti titoli sull'esistenza, natura, quantità o estensione del diritto intavolato, prevalenti sulle iscrizioni effettuate ai sensi del R.D. 28 marzo 1929, n. 449, art. 2 (ex multis Cass. 4388 del 2009).

1.3 - Questo principio consolidato della giurisprudenza di legittimità assorbe la censura contenuta nel primo motivo con cui i ricorrenti deducono: "Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (carenza di legittimazione attiva del Comune di Baselga di Pinè)", costituito dalla prova documentale della non intavolazione a favore di questo ente della particella di cui è controversia, perchè il relativo esame, così come l'eventuale preclusione di esso derivante dai suddetti titoli giudiziali divenuti immodificabili, spetta alla giurisdizione del commissario degli usi civici.

2.- Pertanto il ricorso va respinto.

3.- La peculiarità della controversia fondata sull'esistenza di successivi, contrapposti giudicati, giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

[uscivici. beni comuni, proprietà collettive e diritto demaniale](#)

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2014